

Il periodo di convivenza gonfia l'assegno divorzile

Sezioni unite

Il giudice deve valutare il contributo dato e le rinunce professionali

Non può essere ignorato un modello familiare sempre più diffuso nella società

Patrizia Maciocchi

Nel decidere sul diritto all'assegno di divorzio e nel quantificarlo il giudice non può ignorare il periodo di convivenza prematrimoniale. Va quindi valutato il contributo dato da chi chiede l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi. In più deve essere verificata l'esistenza, durante la convivenza, di scelte condivise dalla coppia che abbiano poi conformato la vita all'interno del successivo matrimonio alle quali si possano collegare sacrifici o rinunce, in particolare nella vita lavorativa e professionale fatte dal coniuge più debole. E dunque di chi non è nelle condizioni di garantirsi un mantenimento adeguato, dopo il divorzio. Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 35385, affrontano e risolvono la «questione della massima particolare importanza» dell'incidenza o meno sull'assegno di divorzio del periodo di convivenza prematrimoniale, quando questa sia stabile e duratura, in considerazione di un progetto di vita comune. Una convivenza

more uxorio - non considerata dalla legge sul divorzio del '70, perché varata in un'epoca nella quale il fenomeno era davvero raro - che non può essere ignorata oggi. In un periodo in cui «la convivenza prematrimoniale - si legge nella sentenza - è ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento - nei dati statistici e nella percezione delle persone - dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali».

La decisione del Supremo consenso è una logica conseguenza della sentenza delle Sezioni unite del 2018 che ha mandato in soffitta qualunque automatismo sul diritto all'assegno e sulla quantificazione legata al tenore di vita, valorizzando invece alcuni elementi cruciali. Tra questi c'è il contributo dato dai coniugi durante l'unione, al patrimonio comune o di uno dei due o gli eventuali passi indietro fatti sul lavoro in nome della famiglia. Criteri estensibili alla con-

vivenza prima delle nozze.

Le Sezioni unite - pur dando atto della differenza fondamentale che resta nel nostro ordinamento tra matrimonio e convivenza anche dopo la legge sulle unioni civili - chiariscono che «convivenza e matrimonio sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell'unione istituzionale e dell'unione di fatto».

E, come sempre, spetta al diritto vivente farsi carico dell'evoluzione del costume sociale. In questo caso i giudici interpretano la nozione di «famiglia» e i suoi vari modelli, alla luce degli elementi di «fatto» e di «diritto» che la caratterizzano.

La conclusione - raggiunta anche in relazione al caso esaminato nel quale la convivenza era durata sette anni con la nascita di un figlio e la rinuncia al lavoro da parte della ricorrente - è che non si può escludere dall'assegno la convivenza, se ha «consolidato una divisione dei ruoli domestici capace di creare «scompenzi» destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire».

Per la Cassazione «proprio la scelta della coppia di dare stabilità ulteriore all'unione di fatto attraverso il matrimonio, che rappresenta il fatto generatore della disciplina dell'assegno divorzile, vale a «colorare» e a rendere giuridicamente rilevante qual modello di vita, la convivenza di fatto o more uxorio, adottato nel passato, nel periodo precedente il matrimonio». Un principio affermato in favore di chi non è in grado di mantenersi in modo adeguato dopo il divorzio.

I CRITERI

La scelta delle nozze

La scelta delle nozze di dare ulteriore stabilità all'unione con le nozze rende giuridicamente rilevante la convivenza

Le rinunce

Pesano, il carattere stabile, il contributo al patrimonio e i passi indietro in nome della famiglia